



COMUNE DI PORCARI

PROVINCIA DI LUCCA

Prot. 6881 del 02-05-2014

ORIGINALE

ORDINANZA SINDACALE

N. 7 DEL 28-04-2014

(Ordinanza Generale n. 34 del 28/04/2014)

Oggetto: PULIZIA E MANTENIMENTO CAMPI INCOLTI-PREVENZIONE SVILUPPO INCENDI

IL SINDACO

Quale Autorità competente alla tutela della salute e sicurezza pubblica;

CONSIDERATA la necessità di eseguire la ripulitura dei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti su spazi ed aree pubbliche e comunque dei terreni incolti in genere;

RITENUTO che nell'ambito del territorio comunale debbano essere eliminate tutte quelle

situazioni che determinano il deturpamento dell'ambiente;

CONSTATATO che frequentemente viene accertato lo stato di abbandono in cui versano alcune aree, sia all'interno che all'esterno del centro abitato, per le quali non vengono eseguite le ricorrenti operazioni di sfalcio dell'erba ed eventuali potature delle essenze arboree;

ACCERTATO che tali circostanze oltre ad essere lesive per il pubblico decoro possono

rappresentare pericolo per la salute pubblica fornendo un habitat ideale per la proliferazione di insetti ed animali molesti;

CONSIDERATA la necessità di eseguire il taglio della vegetazione incolta, arbusti, sterpaglie e quanto altro possa essere causa di incendio, al fine di scongiurare rischi derivanti da incendio o proliferazione di infestanti, oltre che prevenire rischi per la salute e l'incolumità pubblica;

CONSIDERATO che la mancata pulitura dei terreni può incentivare l'utilizzo degli stessi come discariche abusive e abbandono di rifiuto di vario genere;

RITENUTI sussistere motivi pregiudizievoli di carattere igienico-sanitario e di degrado ambientale;

RITENUTA la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo per la popolazione.

RICHIAMATI gli art. 13 e 16 del Regolamento di Polizia Municipale che impone ai proprietari e/o a coloro che hanno diritto reale di godimento, la sfalcatura periodica o quantomeno semestrale dei terreni non coltivati in modo da mantenere gli stessi e le fosse di confine in condizioni di funzionalità ed efficienza, e quindi garantire il libero e regolare deflusso delle acque;

FATTO SALVO quanto disposto dalle normative Regionali in materia di prevenzione dal rischio di incendi boschivi, il periodo di rischio di incendio è stabilito nel periodo tra il 1° luglio e il 31 agosto (salvo le possibili modifiche da parte della Provincia di Lucca).

- Vista la Legge, n. 225/1992 "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile" e s.m.i.;

- Vista la Legge n° 353 / 2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" e s.m.i.;

- Vista la L.R. 39/2000 "Legge forestale della Toscana" e s.m.i.;

- Visto il D.Lgs n° 267 /2000 "Testo Unico Ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i.;

- Visto il titolo III del D.lgs n° 139 dello 08.03.2006 in materia di Prevenzione Incendi;

- Visto D.Lgs n° 152/2006 e s.m.i.;

- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 08.08.2003, n°48/r "Regolamento Forestale della Toscana";

ORDINA

a tutti i proprietari, affittuari o a coloro che a qualsiasi titolo godono delle aree e dei terreni incolti prossimi alle abitazioni e lungo le strade e vie di comunicazione comprese le strade vicinali di procedere agli interventi di pulizia a tutela del territorio di seguito riportati:

1. taglio della vegetazione incolta, degli arbusti e delle sterpaglie cresciute impropriamente nei terreni incolti anche in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti spazi e aree pubbliche per una fascia di rispetto non inferiore a metri 30 ;
2. che i proprietari dei fondi o chi per essi siano obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade, che siano obbligati a tagliare i rami delle piante che si protendono in modo da costituire pericolo oltre il ciglio stradale e dei marciapiedi;
3. che i proprietari confinanti ed i conduttori dei fondi siano tenuti a conservare in buono stato gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade stesse ;
4. che i proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, così da garantire l'incolumità e l'igiene pubblica, oltre a non accrescere il pericolo di incendi;
5. Ai concessionari di impianti esterni di gas liquefatto in serbatoi fissi per uso domestico di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a metri 50;

6. Che i predetti interventi di pulizia dovranno essere effettuati entro e non oltre il **10 Giugno di ogni anno**, - fatto salvo che gli Uffici predisposti, a seguito di accertamento, richiedano un termine diverso - con avvertenza che in caso di inosservanza, sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine su indicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere, senza pregiudizio dell'azione amministrativa e penale per le sanzioni in cui fossero incorsi, all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

DISPONE

Che alla presente Ordinanza sia data ampia pubblicità tramite affissione all'Albo Pretorio, sul sito web del Comune di Porcari e nelle bacheche comunali per renderla nota alla cittadinanza.

Che la presente Ordinanza sia trasmessa per quanto di competenza alla Polizia Municipale e alla AUSL n° 2 di Lucca .

L'Ufficio di Polizia Municipale nonché tutti i soggetti istituzionalmente preposti sono incaricati del rispetto della presente Ordinanza.

I trasgressori saranno puniti con le sanzioni amministrative previste dalle normative vigenti, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi, e nella fattispecie:

- per la mancata pulizia delle aree incolte si applica la sanzione amministrativa prevista ai sensi del Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani in vigore;
- nel caso di mancata pulizia delle aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 29 del Nuovo Codice della Strada;
- per la mancata pulizia delle aree incolte, da rifiuti pericolosi e non, ivi presenti o depositati, si applica una sanzione amministrativa prevista dall'art. 255 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- per il caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò d'incendio nel periodo tra **10 Giugno al 10 Settembre** (salvo le possibili modifiche da parte della Provincia di Lucca) sarà applicata la sanzione amministrativa ai sensi della Legge 335/2000 e s.m.i.

AVVERSO a tale provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana nel termine di 60 giorni o il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di Legge ovvero entro 120 giorni .

Li 28/04/2014



IL SINDACO
Alberto Baccini